

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CASO ALEXANDRIDIS C. GRECIA
(Ricorso n° 19516/06)

SENTENZA

STRASBURGO

21 febbraio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.

Nel caso Alexandridis c. Grecia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunitasi in una camera composta da:

Loukis Loucaides, *presidente*,
Christos Rozakis,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, *giudici*,
e da Søren Nielsen, *cancelliere di sezione*,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 31 gennaio 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data

PROCEDURA

1. All'origine del caso vi è il ricorso (n° 19516/06) diretto contro la Repubblica ellenica e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Theodoros Alexandridis ("il ricorrente,,), ha investito la Corte il 3 maggio 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione,,).

2. Il ricorrente è rappresentato da Helsinki Monitor greco, membro della Federazione internazionale Helsinki. Il Governo greco ("il Governo,,) è rappresentato dai delegati del proprio agente, il sig. S. Spyropoulos, agente delle imposte presso il Consiglio giuridico dello Stato ed I. Bakopoulos, uditore presso il Consiglio giuridico dello Stato.

3. Il ricorrente adduce in particolare che il fatto di essere stato obbligato a rivelare di non essere cristiano ortodosso ha minato il suo diritto di non di manifestare le proprie convinzioni.

4. L'11 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare le obiezioni tratte degli articoli 9 e 13 della Convenzione al Governo. Facendo valere le disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Con decisione del ministro della Giustizia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'8 settembre 2005, il ricorrente fu nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene.

6. Il 2 novembre 2005, il ricorrente si recò presso il Tribunale di primo grado di Atene per prestare il giuramento professionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 del codice degli avvocati (vedi paragrafo 17 *infra*), la

prestazione di giuramento dinanzi ad un tribunale competente è una condizione necessaria affinché l'avvocato possa esercitare le sue funzioni.

A. La versione dei fatti data dal ricorrente

7. Il ricorrente si recò dal segretariato del Tribunale di primo grado. Conformemente alla pratica, il segretariato gli fornì un formulario di processo verbale, consistente in un testo standard, ed invitò il ricorrente a compilarlo aggiungendo la data ed il suo stato civile.

8. Successivamente, il ricorrente si presentò presso il presidente del Tribunale di primo grado di Atene nel corso dell'udienza pubblica che si teneva lì quel giorno, gli consegnò il formulario di processo verbale, debitamente compilato e chiese a costui di permettergli di prestare il giuramento professionale.

9. Il presidente del tribunale invitò il ricorrente a posare la mano destra sul vangelo e prestare giuramento. Il ricorrente informò il presidente che non era cristiano ortodosso e che desiderava dunque fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda.

10. Al termine di questa procedura, il verbale fu firmato dal presidente e dal cancelliere del tribunale.

B. Le versioni dei fatti date dal Governo

1. Secondo le sue osservazioni iniziali

11. Anziché rendersi al segretariato del tribunale, conformemente alla procedura stabilita dalla pratica, il ricorrente si presentò direttamente dinanzi al presidente del tribunale e chiese a questi di permettergli di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda.

12. Successivamente, il ricorrente si recò al segretariato del Tribunale di primo grado. Mentre esistevano due formulari diversi di processo verbale, l'uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione solenne, il ricorrente non chiese il formulario corrispondente alla sua situazione, ma riempì il formulario attestante la prestazione di un giuramento religioso. Il segretariato firmò il verbale e ne fornì copia al ricorrente.

2. Secondo le sue osservazioni in risposta a quelle del ricorrente

13. Il ricorrente si presentò presso il presidente del tribunale di primo grado di Atene, provvisto di un formulario di processo verbale attestante la prestazione di un giuramento religioso.

14. Il presidente invitò il ricorrente a prestare il giuramento previsto dall'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 *infra*), senza chiedergli di rivelare le sue convinzioni religiose. Il ricorrente reagì e

chiese di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda.

15. Fin dal suo ritorno al segretariato, il ricorrente chiese copie del processo verbale attestante la prestazione del giuramento e non procedette in alcun modo al fine di ottenere la correzione di quest'ultimo.

C. Il processo verbale dell'udienza del tribunale di primo grado di Atene del 2 novembre 2005

16. Il testo standard redatto al termine della procedura di prestazione del giuramento del ricorrente recitava così:

“In occasione dell'udienza pubblica che si è svolta oggi, Theodoros Alexandridis apparve e mostrò al presidente la Gazzetta ufficiale n° 222 l'8/9/2005 in virtù della quale era stato nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene e chiese l'autorizzazione di prestare il giuramento professionale.

Il procuratore prese la parola e chiese che fosse autorizzato a prestare giuramento.

Il presidente invitò (...) [l'interessato] che, dopo avere apposto la mano destra sul Santo Vangelo, prestò il giuramento che il presidente gli dettò:

“Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e adempiere coscienziosamente i miei doveri,,.

Il presente verbale fu redatto e firmato a sostegno di ciò che precede,,.

(firme del presidente e del cancelliere)

II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI

17. In Grecia, lo statuto d'avvocato è disciplinato dal codice degli avvocati, decreto legislativo n° 3026/1954.

Articolo 1

“L'avvocato è un funzionario pubblico non remunerato (...). Prima di qualsiasi esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è obbligato a prestare il giuramento professionale dinanzi al tribunale competente e ad iscriversi all'ordine; dopo la sua iscrizione, la sua nomina è completata,,.

Articolo 22

“1. L'avvocato è obbligato a prestare il giuramento di funzionario pubblico in occasione di un'udienza pubblica del Tribunale di primo grado (...)

(...)

3. Il cancelliere del tribunale è obbligato a redigere il giorno stesso il verbale della prestazione di giuramento e trasmetterlo entro otto giorni all'ordine; solo il verbale dà prova della prestazione del giuramento,,.

18. L'articolo 19 del codice dei funzionari è così formulato:

Prestazione di giuramento - presa delle funzioni

1. (...) Il giuramento è il seguente:

a) “Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e adempiere coscienziosamente i miei doveri,,”

(...)

c) coloro che dichiarano di non credere ad alcuna religione o coloro ai quali la religione non permette la prestazione di un giuramento, confermano, anziché prestare giuramento, quanto segue: “Dichiaro, invocando il mio onore e la mia coscienza di essere fedele alla patria, di obbedire alla costituzione ed alle leggi ed adempiere coscienziosamente i miei doveri (...),,”

19. Secondo una pratica stabilita, l'avvocato che desidera prestare il giuramento professionale o fare una dichiarazione solenne si reca al segretariato del tribunale di primo grado corrispondente all'ordine di cui egli è membro per procurarsi un formulario di processo verbale, consistente in un testo standard. L'interessato deve inserire alcune informazioni, quali la data, il suo stato civile ed il numero della Gazzetta Ufficiale in virtù della quale è stato nominato avvocato. Successivamente, si presenta dinanzi al tribunale e consegna il formulario al presidente, che lo invita a prestare giuramento. Dopo la prestazione del giuramento, il presidente ed il cancelliere firmano il processo verbale, una copia del quale deve essere depositata dall'interessato presso l'ordine.

20. L'articolo 145 del codice di procedura penale è così formulato:

Rettifica e messa a punto delle decisioni, dei decreti e dei verbali

“1. Quando errori che non comportano la nullità si producono in una sentenza o un decreto, il giudice che lo ha reso ordina, *ex officio* o dietro richiesta del procuratore o di una delle parti, la sua correzione o la sua messa a punto a condizione che non ci sia alterazione o modifica sostanziale di ciò che si è svolto durante l'udienza.

2. La correzione può riguardare, tra l'altro, l'identità dell'imputato, la messa a punto di una motivazione insufficiente e la precisione del dispositivo della sentenza (...)

3. Entro venti giorni a partire dalla trascrizione della sentenza definitiva, al netto, nel registro speciale tenuto in cancelleria, le parti ed il procuratore possono richiedere o il giudice può *ex officio* ordinare la correzione degli errori o la messa a punto delle omissioni nei verbali, se le condizioni del paragrafo 1 si trovano riunite,,”

IN DIRITTO

I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 8, 9 e 14 DELLA CONVENZIONE

21. Il ricorrente lamenta che in occasione della procedura di prestazione del giuramento professionale, prevista dagli articoli 1 e 22 del codice degli avvocati, è stato obbligato a rivelare le sue convinzioni religiose ignorando gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione. La Corte esaminerà le sue obiezioni soltanto sotto il profilo dell'articolo 9 della Convenzione, così formulato:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà altrui,,.

A. Sulla ricevibilità

22. Il Governo afferma a titolo principale che il ricorrente non ha esaurito i mezzi di ricorso interni, poiché avrebbe potuto chiedere la correzione del verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale. Secondo il Governo, il danno preteso alla libertà di religione del ricorrente si riferiva al fatto che il processo verbale lo presentava come se avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue convinzioni. Ora, la presentazione di una domanda di rettifica avrebbe potuto offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni.

23. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Secondo costui, le proprie obiezioni non riguardano principalmente il fatto che il processo verbale non corrisponde alla realtà, ma l'obbligo di manifestare apertamente le proprie convinzioni religiose in occasione della procedura di cui è lite. Ma, il diritto greco non offre mezzi di ricorso disponibili ed effettivi che permettano di porre rimedio a questa violazione.

24. La Corte ricorda che ai sensi della norma sull'esaurimento dei mezzi di ricorso interni enunciata all'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorrente si deve avvalere dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti per permettergli di ottenere riparazione delle violazioni che lamenta, visto che spetta al Governo che adduce a propria difesa il non esaurimento convincere la Corte che il ricorso invocato era effettivo e disponibile tanto in teoria quanto in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era accessibile e suscettibile di offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni e che

presentava prospettive ragionevoli di successo (vedere, fra altre, *Akdivar ed altri c. Turchia*, sentenza del 16 settembre 1996, *Raccolta di sentenze e decisioni* 1996-IV, p. 1210, § 66, e *Giacobbe ed altri c. Italia*, n° 16041/02, § 63, 15 dicembre 2005).

25. La Corte rileva che la domanda di correzione evocata dal Governo non può essere considerata come soddisfacente le condizioni di accessibilità ed efficacia poste dall'articolo 35 della Convenzione. Infatti, si tratta di una procedura prevista dal codice di procedura penale ed applicabile *a priori* nel contesto penale. Non risulta dalla formulazione di questa disposizione che questa possa essere applicata nell'ambito di differenti procedure, in particolare in procedure sommarie, non giurisdizionali come quella della prestazione del giuramento. D'altra parte, il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale che avrebbe permesso alla Corte di constatare che il ricorso presentato è stato introdotto in modo efficace in casi simili a quello del ricorrente.

26. Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che l'eccezione deve essere rimossa.

27. D'altra parte, la Corte constata che questa obiezione non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non si è dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilità. Occorre dunque dichiararla ammissibile.

B. Sul fondo

1. Tesi delle parti

28. Il Governo attribuisce molta importanza, nella sua versione dei fatti, al comportamento verosimilmente negligente del ricorrente. Afferma che quest'ultimo è il solo responsabile della situazione di cui si lamenta dinanzi alla Corte, poiché non è stato diligente e non si è conformato alla procedura di prestazione del giuramento. Infatti, il ricorrente si è presentato direttamente dinanzi al presidente del tribunale senza essersi rifornito del formulario adeguato. Mentre esistevano due formulari diversi per il processo verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione solenne, il ricorrente non ha utilizzato il formulario corretto. A questo titolo, il Governo produce dinanzi alla Corte due copie di questi formulari, datati 2007. Secondo il Governo, il ricorrente non era obbligato a manifestare le sue convinzioni religiose. A titolo alternativo, il Governo solleva che anche se il ricorrente fosse stato obbligato a rivelare che non era cristiano ortodosso, questo era giustificato da uno scopo di interesse pubblico e conforme al principio di proporzionalità.

29. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Adduce che, come tutti gli avvocati che si presentano dinanzi ai tribunali per prestare giuramento, è stato considerato, per difetto, come cristiano ortodosso e ha dovuto enunciare la propria appartenenza religiosa prima di essere

autorizzato a prestare un giuramento diverso. Ciò spiega, secondo il ricorrente, il fatto che il processo verbale lo presenta come se avesse prestato il giuramento religioso. A questo titolo, il ricorrente aggiunge che la maggioranza dei formulari standard utilizzati dinanzi ai tribunali, come le relazioni d'udienza dei testimoni, fa riferimento al culto ortodosso.

30. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo, il ricorrente solleva che le versioni dei fatti presentate da quest'ultimo nei vari documenti esibiti dinanzi alla Corte sono contraddittorie ed incoerenti. In ogni caso, il ricorrente afferma che non è neppure possibile che il presidente del tribunale autorizzi un giovane avvocato, che si presenti dinanzi ad egli senza essere in possesso dei documenti necessari, a prestare giuramento. D'altra parte, il ricorrente rileva che gli esemplari di processo verbale forniti dal Governo sono datati 2007 e che nel 2005, esisteva un solo formulario, quello relativo al giuramento religioso.

2. Valutazione della Corte

a) Principi generali

31. La Corte ricorda che, così come tutelata dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi “di una società democratica,, ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare, nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo - duramente conquistato nel corso dei secoli - che non può essere dissociato da tale società. Questa libertà implica, in particolare, quella di aderire o meno ad una religione e quella di praticarla o non praticarla (vedere, tra l'altro, *Kokkinakis c. Grecia*, sentenza del 25 maggio 1993, serie A n° 260-A, p. 17, § 31, e *Buscarini ed altri c. San Marino* (GC), n° 24645/94, § 34, CEDU 1999-I).

32. Sebbene la libertà di religione rileva principalmente in relazione al *forum internum*, essa implica anche quella di manifestare la propria religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e nella cerchia di coloro con cui si condivide la fede. D'altra parte, la Corte ha già avuto l'occasione di consacrare i diritti negativi nell'ambito dell'articolo 9 della Convenzione, in particolare la libertà di non aderire ad una religione e quella di non praticarla (vedere, in questo senso, *Kokkinakis c. Grecia*, e *Buscarini ed altri c. San Marino*, summenzionati).

b) Applicazione nel caso di specie

33. La Corte osserva in principio che si trova dinanzi a versioni divergenti su alcuni elementi dei fatti, in particolare sul punto di sapere se il ricorrente aveva rispettato la procedura da seguire per prestare il giuramento. Su questo punto, il Governo, che contesta la versione del

ricorrente, presenta due versioni poco compatibili tra esse. Mentre nelle sue prime osservazioni, afferma in modo categorico che il ricorrente si è direttamente presentato dinanzi al presidente, senza essere in possesso del formulario di verbale, esso sostiene, nelle sue osservazioni supplementari, che il ricorrente ha trasmesso al presidente del tribunale un formulario di verbale errato.

34. La Corte, che rimane libera di giungere alla propria valutazione alla luce di tutti i materiali di cui dispone (*Ribitsch c. Austria*, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A n° 336, p. 24, § 32), nota che non risulta da alcun documento che il ricorrente non ha seguito la procedura prevista. Del resto, il Governo non ha fornito alcun altro elemento a sostegno di questa versione. In compenso, il processo verbale dell'udienza del Tribunale di primo grado di Atene del 2 novembre 2005 (vedi paragrafo 16 sopra), unico documento ufficiale elaborato al termine della procedura controversa, va nel senso delle dichiarazioni del ricorrente. Infatti, questo documento riporta le firme del presidente e del cancelliere del tribunale, cosa che conferma la versione del ricorrente, secondo la quale il formulario del processo verbale è stato trasmesso al presidente in occasione dell'udienza, conformemente alla procedura. Considerando ciò che precede, la Corte non può accordare particolare peso all'argomentazione del Governo, secondo la quale il ricorrente non avrebbe rispettato la procedura da seguire.

35. Occorre dunque esaminare successivamente il fondo delle pretese del ricorrente. A tale riguardo, la Corte nota che, anche se l'istituzione della prestazione del giuramento potrebbe ingenerare dubbi quanto alla sua necessità nell'ambito di una procedura dinanzi ad un tribunale, tuttavia non è destinata a deliberare in modo astratto sulla prestazione del giuramento come condizione per l'esercizio della funzione di avvocato. La questione che si pone nel caso in questione è di sapere se il modo in cui la procedura di prestazione del giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di primo grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose ignorando l'articolo 9 della Convenzione.

36. La Corte nota che la procedura di prestazione del giuramento da avvocato, così come deriva dagli elementi prodotti davanti ad essa, riflette l'esistenza di una presunzione, secondo la quale l'avvocato che si presenta dinanzi al tribunale è cristiano ortodosso e desidera prestare il giuramento religioso. Così, quando il ricorrente si è presentato dinanzi al tribunale, si è visto costretto a dichiarare che non era cristiano ortodosso e, dunque, a rivelare in parte le proprie convinzioni religiose, per potere fare una dichiarazione solenne.

37. D'altra parte, la lettura del diritto nazionale pertinente supporta questa constatazione. Infatti, secondo il primo paragrafo dell'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 sopra), il giuramento che qualsiasi funzionario è invitato a prestare è normalmente il giuramento religioso.

L'interessato, per essere autorizzato a fare una dichiarazione solenne, è costretto a dichiarare di essere ateo o che la sua religione non permette la prestazione del giuramento.

38. Ma, la Corte considera che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto per l'individuo non di essere obbligato a manifestare la propria confessione o convinzioni religiose e non di essere obbligato ad agire di modo che si possa trarre come conclusione che ha - o non ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte, le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nel settore della libertà di coscienza dell'individuo e ricercare le sue convinzioni religiose, o di costringerlo a manifestare le sue convinzioni che riguardo il divino. Ciò è tanto più vero qualora una persona sia obbligata ad agire in tal modo allo scopo di esercitare alcune funzioni, in particolare in occasione di una prestazione di giuramento.

39. D'altra parte, la Corte rileva che il fatto che il processo verbale, solo documento ufficiale attestante la prestazione del giuramento, presenta il ricorrente come se avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue convinzioni, lascia passare l'idea che gli avvocati che prestano giuramento sono considerati per principio di culto cristiano ortodosso. Certamente, il Governo sostiene che esistevano due formulari di processo verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione solenne. Tuttavia, gli esemplari che esso produce dinanzi alla Corte a sostegno delle proprie dichiarazioni datano il 2007. Poiché il Governo non fornisce alcuna copia dei verbali stabiliti per il periodo in causa, la Corte non può concludere riguardo l'esistenza di tali formulari all'epoca dei fatti.

40. In ogni caso, ammettendo anche che due formulari diversi esistessero, la Corte ritiene che non può essere addebitata al ricorrente l'omissione pretesa di rifornirsi del formulario adeguato. Infatti, il presidente e il cancelliere del tribunale avrebbero dovuto informare il ricorrente che esisteva un formulario specifico per la dichiarazione solenne.

41. Alla luce di ciò che precede, la Corte conclude che il fatto che il ricorrente ha dovuto rivelare dinanzi al tribunale competente che non era cristiano ortodosso e che non desiderava prestare il giuramento religioso, ma fare la dichiarazione solenne ha minato la sua libertà di non dover manifestare le sue convinzioni religiose.

Dunque vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA VIOLAZIONE DEDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

42. Il ricorrente lamenta che non disponeva nel diritto nazionale di alcun ricorso attraverso il quale avrebbe potuto sollevare le sue proprie

obiezioni della pretesa violazione della sua libertà di religione. Egli invoca l'articolo 13 della Convenzione, così formulato:

“Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali,,.

A. Sulla ricevibilità

43. La Corte constata che quest'obiezione non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva d'altra parte che non si configura alcuna altra ragione di irricevibilità. Occorre dunque dichiararla ricevibile.

B. Sul merito

44. Il Governo sostiene che questa disposizione non è stata infranta. Infatti, l'interessato avrebbe potuto chiedere la correzione del processo verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale.

45. Il ricorrente afferma che non disponeva di un ricorso che avrebbe potuto fornirgli una riparazione adeguata per la violazione constatata.

46. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto nazionale di un ricorso per le obiezioni che si possono ritenere “giustificabili,, nei confronti della Convenzione. Tale ricorso deve autorizzare l'istanza nazionale competente a conoscere del contenuto dell'obiezione fondata sulla Convenzione ed offrire la correzione adeguata, anche se gli stati contraenti usufruiscono di un certo margine di apprezzamento quanto al modo di conformarsi agli obblighi che pone loro questa disposizione. Il ricorso imposto dall'articolo 13 deve essere “effettivo,, in pratica come in diritto (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* (GC), n° 30985/96, §§ 96-98, CEDU 2000-XI ed *Chiesa metropolitana di Bessarabia ed altri c. Moldavia*, n° 45701/99, § 136-137, CEDU 2001-XII).

47. Nella fattispecie, la Corte si è pronunciata per la violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Le sue obiezioni rivestono dunque un carattere giustificabile ai sensi della giurisprudenza della Corte.

48. Tenuto conto delle ragioni per le quali ha respinto l'eccezione di non esaurimento che il Governo fondava sulla base dell'articolo 145 del codice di procedura penale (vedere il paragrafo 25 sopra) e visto che il Governo non ha dato prova di alcun altro ricorso che il ricorrente avrebbe potuto esercitare per ottenere la riparazione della violazione della sua libertà di

religione, è per forza di cose la Corte a constatare che lo Stato è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 13 della Convenzione.

49. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

50. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, alla parte lesa una equa soddisfazione,,.

A. Danno

51. Il ricorrente richiede 3.000 euro (EUR) per il pregiudizio morale che avrebbe subito.

52. Il Governo afferma che una constatazione di violazione costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente.

53. La Corte considera che occorre assegnare al ricorrente 2.000 EUR a titolo di pregiudizio morale.

B. Spese e costi

54. Il ricorrente non presenta domanda di rimborso delle proprie spese e costi.

55. Perciò, la Corte ritiene che non c'è motivo di assegnargli una somma a questo titolo.

C. Interessi moratori

56. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso marginale d'interesse della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* la richiesta ammissibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione;

3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;

4. *Dichiara*

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.000 EUR (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;

b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, questo ammontare dovrà essere aumentato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

5. *Rigetta* la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza.

Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 21 febbraio 2008, a norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Søren Nielsen
Cancelliere

Loukis Loucaides
Presidente